

## **NEWS Esenzioni dalla nomina del Consulente alla Sicurezza per il Trasporto Stradale delle Merci Pericolose (DM 7 Agosto 2023)**

Publicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 settembre 2023 il **Decreto 7 agosto 2023** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante la **“Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR”**.

Il decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di **spedizione** o **trasporto**, oppure una o più delle connesse attività di **imballaggio**, **carico**, **riempimento** oppure **scarico**, di **merci pericolose su strada**, sono **esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR**.

Con il decreto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riordinato le norme e le disposizioni esistenti in ambito di obbligo di nomina del consulente per la sicurezza ADR e delle relative casistiche di esenzione, andando ad abrogare (art.7) il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T e le conseguenti disposizioni attuative. **Il decreto entra in vigore il 5 ottobre 2023.**

Nessuna esenzione è prevista per Trasporti (e relative attività connesse) Ferroviari e per Vie Navigabili Interne ai sensi del RID e dell’ADN.

**Sono stati esclusi i Radioattivi (Classe 7)** dalle condizioni di esenzione prevista agli Art 4 e 5 del Decreto.

Il nuovo DM distingue le possibilità di esenzione dalla nomina del Consulente ADR nei seguenti casi:

- (1) per natura del trasporto, limiti quantitativi per imballaggio o disposizioni speciali
- (2) **per trasporti in colli**
- (3) per spedizioni occasionali, con trasporto alla rinfusa o in cisterna
- (4) per esclusione dal campo di applicazione

Sono escluse dalla necessità di nomina del Consulente ADR tutte le attività effettuate:

- in condizioni di esenzione cosiddette “totali”, già definite dall’ADR stesso (ad esempio, esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto di cui al Par. 1.1.3.1 ADR)
- in regime di esenzione di cui al Cap. 3.3 ADR (Disposizioni Speciali)
- in regime di esenzione di cui al Cap. 3.4 ADR (Quantità Limitate)
- in regime di esenzione di cui al Cap. 3.5 ADR (Quantità Esenti)

**Vengono definite le possibilità di esenzione in caso di trasporto in colli esenzione parziale ADR 1.1.3.6, ovvero:**

- **per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di 24 operazioni annue e 3 operazioni al mese (per ciascun anno solare) e**
- per ogni operazione, devono essere rispettati i limiti quantitativi della Tabella 1.1.3.6.3 ADR o il valore calcolato in caso le merci appartengano a categorie di trasporto differenti.

**Vengono definite le possibilità di esenzione in caso di spedizioni occasionali (attenzione esclusi i colli), vincolando al rispetto di tutte le seguenti condizioni:**

- le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna (non in colli)
- le materie devono essere assegnate al gruppo di imballaggio III o alla categoria di trasporto 3 o 4
- il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;

In entrambe le situazioni di cui ai punti (2) e (3), l’azienda che si avvale dell’esenzione dalla nomina del Consulente ADR dovrà predisporre un apposito registro interno di monitoraggio delle operazioni effettuate che dovrà riportare tutti i dati previsti dal DM ed essere archiviato per almeno 5 anni, in modo da poter essere reso disponibile alle autorità in caso di richiesta.

**Sono inoltre esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.** Rientrano in tale contesto:

- le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli
- le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

**Il legislatore, infine, ribadisce che il Legale rappresentante dell’impresa che intende avvalersi delle esenzioni dalla nomina del Consulente ADR previste dal nuovo DM, è comunque tenuto ad assicurare che tutte le altre disposizioni ADR applicabili siano verificate e rispettate, inclusa la costante Formazione degli addetti ai sensi del Cap. 1.3 dell’Accordo ADR.**

**NEWS Esenzioni dalla nomina del Consulente alla Sicurezza per il Trasporto Stradale delle Merci Pericolose (DM 7 Agosto 2023)**

**ESEMPI REGISTRI**

Registro spedizioni in colli ex art. 4 DM 07 Agosto 2023 - Periodo di riferimento dal ...../...../..... al ...../...../..... (anno solare)

	Data (1)	Tipo di operazione (2)	Rispetto limiti quantitativi esenzione (3)	Nr. ONU	Denominazione e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette	Tipo di confezionamento (4)	Quantitativo netto (Kg/l)
1	...../...../.....	.....	<input type="checkbox"/>							.....
2	...../...../.....	.....	<input type="checkbox"/>							.....
3	...../...../.....	.....	<input type="checkbox"/>							.....
<b>(1) Totale numero operazioni mese solare: X/3</b>										
<b>(1) Progressivo numero operazioni mese/anno solare: Numero X/24</b>										

Registro spedizioni occasionali alla rinfusa/cisterna ex art. 5 DM 07 Agosto 2023

Periodo di riferimento dal ...../...../..... al ...../...../..... (anno solare)

	Data (1)	Tipo di operazione (2)	Nr. ONU	Denominazione e descrizione	Classe	Cod. di classificazione	Etichette	G.I (3)	Categ. di trasporto (4)	Tipo confezionamento	Quantitativo netto (t)
1	...../...../.....	.....								<input type="checkbox"/> Rinfusa <input type="checkbox"/> Cisterna	.....t
2	...../...../.....	.....								<input type="checkbox"/> Rinfusa <input type="checkbox"/> Cisterna	.....t
										Totale q	XX t
										(1) Progressivo Totale q/q max per anno solare	XX/50 t
<b>(1) Totale numero operazioni mese solare: X/2</b>											
<b>(1) Progressivo numero operazioni mese/anno solare: Numero X/12</b>											